Il lavoratore non formato viene sospeso ma mantiene la retribuzione

Salute e sicurezza

L'Ispettorato del lavoro illustra le novità del decreto legge 146/2021

Luigi Caiazza

Diventa operativo l'articolo 13 del Dl 146/2021, finalizzato a «far cessare il pericolo per la tutela della salute e lasicurezzadeilavoratori», al «contrasto del lavoro irregolare» e a riassegnare all'Ispettorato le competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La circolare 3/2021 di ieri dell'Inl fornisce, infatti, alle strutture territoriali le prime indicazioni da osservare ai fini dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da adottare in caso diaccertate violazioni ipotizzate dal nuovo articolo 14 del Dlgs 81/2008 come modificato dal citato decreto.

Per l'adozione della sospensione per lavoro irregolare la novità riguarda la percentuale dei lavoratori di cui non sia stata effettuata la preventiva comunicazione di assunzione benché ne sussistesse l'obbligo, che si abbassa dal 20% al 10 per cento. Per la base del computo dei lavoratori presenti in azienda al momento del sopralluogo la circolare si riporta alla definizione che ne viene che non poteva essere interrotta, salvo che la sua protrazione potesse essere causa di pericolo imminente.

Il provvedimento di sospensione pergravi violazioni in materia di salute e sicurezza è adottato tutte le volte in cui sono accertate le violazioni individuate tassativamente nell'Allegato I al Testo unico. Gli effetti del provvedimento devono essere riferiti alla singola unità produttiva rispetto alla quale sono stati riscontrati i presupposti per l'adozione del provvedimento in esame.

Un particolare aspetto assume l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività dei lavoratori interessati dalle violazioni per la mancata formazione e addestramento (punto 3 dell'Allegato I), ovvero per la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro la caduta dall'alto (punto 6 dell'Allegato I). In tali ipotesi la sospensione sarà riferita al/ai lavoratore/iinteressato/iallaviolazione, per cui il datore, indipendentemente dalle sanzioni applicate, non potrà avvalersi del lavoratore interessato, che conserverà il normale trattamento economico, fino alla revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal nuovo articolo 14, comma 9, del Testo unico.

Per la revoca del provvedimento di sospensione, nelle ipotesi di lavoratori irregolari, il datore dovrà provvedere alla regolarizzazione della loro posizione, nonché al padata dali articolo 2 del Testo unico.

Ai fini della decorrenza del termine di tale provvedimento la circolare ribadisce che esso può essere fatto decorrere in un momento successivo, ovvero dal momento della cessazione dell'attività lavorativa in corso gamento di una somma aggiuntiva di 2.500 euro nell'ipotesi di un numero dilavoratori non superiore a 5 e di 5mila euro se superiore.

© RIPRODUZIONERISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com La versione integrale dell'articolo